

Abolito l'obbligo di allegazione dell'AQE

Ultimo aggiornamento sabato 17 gennaio 2009

AQE: NON C'E' PIU' OBBLIGO DI ALLEGAZIONE AGLI ATTI DI VENDITA: la legge 6 agosto 2008 n. 133, convertendo in legge, con modificazioni, il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, ha eliminato l'obbligo di allegare agli atti di compravendita l'attestato di qualificazione energetica; ciò a partire dal 22 agosto 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione.

Rimangono però pesanti sanzioni amministrative (da euro 5.000 ad euro 30.000), a carico del solo costruttore, qualora non consegna l'AQE al compratore che acquisti immobili "nuovi" (vale a dire costruiti con titolo richiesto dopo la data dell'8 ottobre 2005). In tutti gli altri casi in cui l'AQE doveva essere obbligatoriamente predisposto ed allegato, esso dovrebbe essere comunque consegnato all'acquirente, in virtù della norma generale che impone al venditore di consegnare all'acquirente tutti i documenti relativi all'immobile compravenduto. L'obbligo è peraltro privo di specifica sanzione. San Donà di Piave.

Notaio Valeria Terracina